

## STATUTO

### Articolo 1 - Costituzione

ALLEGATO "B"  
ALL'ATTO N. 8185  
DELLA RACCOLTA

**Nell'osservanza dei principi costituzionali, delle norme del Codice Civile  
e delle altre leggi dettate in materia, nonchè ai sensi della Legge 266/91,  
è costituita l'Associazione di volontariato denominata:**

#### **"PROGETTO ITACA NAPOLI - ONLUS"**

**con il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.**

**L'Associazione ha sede in Napoli, attualmente in Via Santa Luisa di  
Marillac, civico 5.**

**La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.**

**L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.**


**L'Associazione è disciplinata da questo statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati nel rispetto delle norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolare specifici rapporti o attività associative.**

### Articolo 2 - Finalità

**1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà. L'Associazione è apartitica e si atterrà a questi principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.**

**2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non professionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.**

**3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei**



principi della Costituzione Italiana che ispirano l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della persona.

4. L'Associazione, ispirandosi a quanto iniziato anni orsono ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA di Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie. L'Associazione si propone di aprire a Napoli CLUB ITACA sul modello elaborato dal Centro Internazionale Clubhouse International che ha fissato gli standard e le regole del medesimo modello e ne verifica periodicamente la fedeltà.

5. Inoltre si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.

6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

7. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

### Articolo 3 - Soci


1. Sono "Associati" i soggetti che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione, nonchè i soggetti che, condividendone le finalità:

- a) hanno chiesto di aderire;
- b) si impegnano a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività dell'Associazione;
- c) hanno effettuato la formazione prescritta e disciplinata dal Consiglio Direttivo;
- d) abbiano superato i conseguenti colloqui diretti a dimostrare la loro idoneità a svolgere le funzioni richieste dall'Associazione nell'ambito delle finalità indicate all'art. 2 di questo Statuto;
- e) si obbligano a versare la quota annuale determinata dall'Assemblea degli Associati;

**2. Agli Associati potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fixerà annualmente.**

**3. L'ammissione di nuovi Associati, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione, e previo l'adempimento di tutto quanto previsto al precedente comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la rispondenza alle condizioni esposte in questo Statuto; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera.**

**4. Gli Associati hanno eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'obbligo del versamento delle quote e quello di partecipare attivamente e in modo continuativo, alle attività dell'Associazione. La qualità di Associato si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:**



- a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie;
- c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo;
- d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

5. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

#### Articolo 4 - Diritti ed obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

2. Gli Associati, come già precisato, assumono l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare il "Regolamento", le "Linee Guida" e le deliberazioni degli organi competenti, nonché di versare la quota annuale di adesione.

3. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.

#### Articolo 5 - Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote contributive annuali dei Soci;
- b) qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemerenzi, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari anche in natura;
- d) proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) rendite del patrimonio.

#### Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Proibiviri;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Presidente ed il Vice-Presidente.

#### Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che siano in regola con il versamento della quota annuale.
2. Essa è presieduta dal Presidente che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria per:



a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei Soci.

In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti che abbiano il diritto di voto.

7. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare solo da un altro associato legittimato a mezzo di delega scritta. Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.

8. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri;

b) eleggere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori;

c) nominare il Collegio dei Proibiviri con le competenze di cui all'art. 15 del presente statuto;

d) stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma

- di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare il Regolamento e le Linee Guida, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) approvare il bilancio preventivo e il resoconto economico annuale dell'Associazione;
- g) approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione e lo scioglimento di essa;
- h) approvare l'ammontare della quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

**1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un max di 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa al momento dell'elezione. La prima volta il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e l'indicazione di essi avviene nell'atto costitutivo.**

**2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva; l'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.**

**3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal vice Presidente o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti.**

**4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica o lettera**

raccomandata con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata.

**5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.**

**6. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (vedi anche art. 10).**

**7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi la presiede.**

**8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere, anche chiamando a tali cariche soggetti estranei al Consiglio Direttivo.**

**9. Propone all'Assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, o quando, in base al posto dalla legge, i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.**

#### **Articolo 9 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di tele o video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nella sede dell'Associazione dove si trova il Presidente.

#### **Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo**


**Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:**

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;**
- b) elabora eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**

- c) approva le Linee Guida elaborate dai responsabili dei vari servizi;
- d) determina l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- e) redige annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea;
- g) approva gli impegni di spesa;
- h) delibera sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci;
- i) delibera in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci;
- l) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente o dal Vice-Presidente.

#### Articolo 11 - Presidente ed il Vice-Presidente

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e la prima volta nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Vice-Presidente



lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Nei confronti dei terzi il Vice Presidente legittima il suo operato facendo precedere la propria firma dalla locuzione: <<in sostituzione del Presidente impedito>>.

#### Articolo 12 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed in sua assenza al Vice-Presidente.
2. La firma del legale rappresentante impegna l'Associazione nei confronti dei terzi.

#### Articolo 13 - Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente.

#### Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Probiviri composto di tre membri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri decide in modo irrituale e le sue decisioni sono vincolanti per il Consiglio Direttivo che deve assumere i conseguenziali provvedimenti.

#### Articolo 15 - Revisori

1. Quando è obbligatorio per legge o ritenuto comunque opportuno dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori.
2. Nel caso in cui venga nominato un Collegio di Revisori il Collegio stesso sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra

gli iscritti al registro dei Revisori contabili e nominati anche tra persone estranee all'Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall'assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso.

**3. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e precedono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.**

**4. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.**

#### Articolo 16 - Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio Direttivo predisponde il prospetto del resoconto economico dell'esercizio, che deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

#### Articolo 17 - Libri dell'Associazione

**1. L'Associazione si munirà di tre libri e precisamente:**

--- **il Libro degli Associati;** dove saranno indicati i dati di ciascuno associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;

--- **il Libro dei Verbali dell'Assemblea;**

--- **il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.**

**2. I libri saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del Presidente o, se nominato, dal Segretario dell'Associazione.**



**Articolo 18 - Scioglimento, estinzione e cessazione**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. I beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontario, come previsto dall'art. 4 della legge 266/91.

**Articolo 19 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto da questo Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato.

**F.ti: Angela (detta Angioletta) Colucci D'Amato de Goyzueta -**

**Marina Del Giudice - Olga Millo Diana - Sandra Piscedda -**

**Nunziata De Luca - Fabrizia Ippolito - Ughetta Radice Fossati**

**Confalonieri - Vincenzo Del Giudice - Felicia Giagnotti Tedone -**

**Maria Esmeralda Ricci - Francesca Gomez Paloma -**

**Paola de Montemayor Perrone Capano - Francesca de Grazia -**

**Fabio Pignatelli della Leonessa - Fabrizia Paternò di San Nicola -**

**Maria Mucci - Roberta Pasquini Tagliatela -**

**STEFANO SANTANGELO NOTAIO SIGILLO -**

=====

La presente copia composta di *Vent' fogli*

è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

**NAPOLI, 30 OTT. 2014**

